COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2025
COM(2025) 257 final

2025/0128 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio[1] fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La proposta modifica tali possibilità di pesca per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] relativo alla politica comune della pesca (PCP) ("regolamento di base"), che devono essere applicati, tra l'altro, al momento di stabilire le possibilità di pesca, vale a dire i limiti di cattura e di sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ecologica, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con altre politiche dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino"), e mirano a contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, in particolare per quanto riguarda il descrittore 3, secondo cui tutti i pesci e i molluschi sfruttati a fini commerciali devono restare entro limiti biologicamente sicuri.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

• Proporzionalità

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi e alle norme stabiliti nel regolamento di base, nonché all'esito delle consultazioni multilaterali o

---

1 Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

2 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

3 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj).

bilaterali con i paesi terzi, anche nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere fissate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili. Oltre che di considerazioni biologiche, le possibilità di pesca dovrebbero tenere conto di considerazioni socioeconomiche, in particolare della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica, rispettando nel contempo il rendimento massimo sostenibile (MSY - *maximum sustainable yield*).

A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire i contingenti ad essi assegnati secondo il modello socioeconomico di loro scelta, gli Stati membri si avvalgono quindi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca a loro disposizione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "*Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2025*" (COM(2024) 235 final).

Nel rispondere a tale comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

- **Assunzione e uso di perizie**

I pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) si basano su un approccio elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione della proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La proposta mira a evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti dalle ORGP e per gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2025/202 come descritto di seguito.

Acciuga nelle acque iberiche occidentali dell'Atlantico

Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella parte occidentale della sottozona 9 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona 10 (parte occidentale delle acque iberiche dell'Atlantico e acque delle Azzorre) per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a (parte occidentale delle acque iberiche dell'Atlantico) per tale periodo.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il parere il 20 giugno 2025. In attesa della pubblicazione di tale parere, il considerando corrispondente è inserito tra parentesi quadre e il TAC per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona 10 per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 è contrassegnato con "pm" (pro memoria). Non appena il parere del CIEM sarà disponibile, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà un TAC definitivo per il periodo in questione basandosi su tale parere. Tuttavia, se prima della pubblicazione del parere ed entro la metà di giugno 2025 risultasse chiaro che ciò non consentirebbe di proseguire le attività di pesca il 1º luglio 2025, i servizi della Commissione proporranno un TAC provvisorio per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2025.

Gamberetto boreale nello Skagerrak-Kattegat e nel Mare del Nord

Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat) per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, in attesa della pubblicazione del parere del CIEM per tale stock nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak-Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Tale regolamento ha inoltre fissato il contingente dell'UE per il gamberetto boreale nelle acque norvegesi del

Mare del Nord a sud di 62° N per il 2025 al livello concordato con la Norvegia, ossia a 173 tonnellate.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il parere per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est il 6 giugno 2025. A seguito della pubblicazione di tale parere, l'UE terrà consultazioni bilaterali con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026; ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a per tale periodo; e iii) su un ulteriore trasferimento di possibilità di pesca riguardanti il gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N per il 2025 dalla Norvegia all'UE, che le due parti avevano convenuto di prendere in considerazione durante le consultazioni bilaterali sullo scambio di contingenti e sulle modalità di accesso per il 2025. In attesa dell'esito di tali consultazioni bilaterali, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio[4] è inserito tra parentesi quadre e i TAC per il gamberetto boreale sono contrassegnati con "pm": i) nelle acque dell'UE e nelle acque norvegesi della divisione CIEM 3a per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026; e ii) nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N per il 2025. Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà i TAC in questione per tali periodi ai livelli concordati con la Norvegia.

Spratto nel Mare del Nord e nello Skagerrak-Kattegat

Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero i TAC per lo spratto (*Sprattus sprattus*) e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026: i) nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a (Mare del Nord); e ii) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per lo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il parere il 30 aprile 2025. A seguito della pubblicazione di tale parere, l'UE terrà consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per questo stock per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026; e ii) sul livello dei TAC per lo spratto rispettivamente nella sottozona CIEM 4 e nella divisione 2a e nella divisione 3a per tale periodo. In attesa dell'esito di tali consultazioni trilaterali, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2024/1856 è inserito tra parentesi quadre e i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 sono contrassegnati con "pm": i) nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a; e ii) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a. Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni trilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà i TAC in questione per tale periodo ai livelli concordati con il Regno Unito e con la Norvegia.

Spratto nella Manica

[4] Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca (GU L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj).

Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per lo spratto nelle acque dell'UE e del Regno Unito delle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per lo spratto in tale zona per il suddetto periodo.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il parere il 30 aprile 2025. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello del TAC per tale stock per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[5] (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). In attesa dell'esito di tali consultazioni bilaterali, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2024/1856 è inserito tra parentesi quadre e il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 è contrassegnato con "pm". Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito.

Occhialone nelle acque delle Azzorre

L'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'UE e in quelle internazionali della sottozona CIEM 10 (acque delle Azzorre) è uno stock di cui all'allegato 36, tabella F, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tale allegato elenca gli stock presenti unicamente nelle acque di una parte e per i quali entrambe le parti detengono quote. Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a 280 tonnellate il TAC per tale stock per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2025, basato sul recente livello delle catture per tale stock e non superiore all'ultimo miglior parere scientifico disponibile per detto stock per il 2024 e il 2025[6] pubblicato dal CIEM il 9 giugno 2023. Per tale stock è stato fissato un TAC provvisorio in quanto il parere del CIEM del 9 giugno 2023 si basa su una metodologia riveduta dal CIEM nell'ambito di una valutazione comparata ("benchmark") per tale stock[7] effettuata dall'11 al 13 dicembre 2023 e dal 15 al 19 gennaio 2024. La Commissione ha pertanto chiesto al CIEM di pubblicare un parere riveduto per tale stock per il 2025.

In attesa della pubblicazione del parere riveduto del CIEM, il considerando corrispondente è inserito tra parentesi quadre e il TAC definitivo per l'occhialone nelle acque dell'UE e in quelle internazionali della sottozona CIEM 10 per il 2025 è contrassegnato con "pm". Non appena tale parere riveduto del CIEM sarà disponibile, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà un TAC definitivo basandosi su tale parere riveduto.

Merluzzo bianco della NAFO

Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato il TAC e il contingente dell'UE per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle divisioni 2J, 3K e 3L dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO, *Northwest Atlantic Fisheries Organisation*)

---

5 Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

6 https://doi.org/10.17895/ices.advice.21828435.v1.

7 https://doi.org/10.17895/ices.pub.24998858.v1.

(merluzzo bianco nelle divisioni "2J3KL", "merluzzo bianco della NAFO") per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 30 giugno 2025, in linea con la decisione adottata dalla NAFO nella riunione annuale del 2024.

Nel giugno 2025 il Canada dovrebbe pubblicare il suo parere scientifico per il merluzzo bianco nelle divisioni 2J3KL per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. A seguito della pubblicazione di tale parere, il Canada dovrebbe stabilire per i suoi pescherecci un limite di cattura per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. Conformemente alle proprie norme, la NAFO deve quindi stabilire per tale stock e per tale periodo il TAC e un'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO, compreso un contingente dell'UE, da pescare nella zona di regolamentazione NAFO. Il TAC e l'assegnazione devono essere fissati a un livello tale da far sì che il limite di cattura stabilito dal Canada corrisponda al 95 % del TAC e che l'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO corrisponda al 5 % del TAC.

In attesa della decisione della NAFO che stabilirà il TAC, l'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO e le possibili misure di ricostituzione per tale stock, il considerando corrispondente è inserito tra parentesi quadre e il TAC per il merluzzo bianco nella divisione NAFO 2J3KL per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 è contrassegnato con "pm". Non appena sarà nota la decisione della NAFO, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC e le possibili misure di ricostituzione per tale periodo in linea con la decisione della NAFO.

Tonno rosso dell'ICCAT

Il 1º aprile 2025, conformemente alle norme applicabili della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT, *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) in materia di trasferimenti, l'Islanda ha convenuto di trasferire all'UE 200 tonnellate del suo contingente di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) in parte della zona della convenzione ICCAT, nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo, per il 2025. Tale trasferimento dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione e il contingente dell'UE per tale stock dovrebbe essere modificato di conseguenza.

NPFC

Nella riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC, *North Pacific Fisheries Commission*) ha fissato limiti di cattura per lo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci a cianciolo, per il periodo dal 1º giugno 2025 al 31 maggio 2026. La NPFC ha inoltre stabilito un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'UE in tale periodo. Ha anche fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC; e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. Si propone di recepire nel diritto dell'UE le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate.

Anguilla nell'Atlantico nord-orientale

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/202, gli Stati membri interessati devono stabilire uno o più periodi di chiusura di almeno sei mesi per le attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque dell'UE delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (Atlantico nord-orientale), a determinate condizioni. Dal momento che il loro obiettivo è proteggere le anguille in fase di migrazione da e verso il continente europeo, i periodi di chiusura dovrebbero coprire il periodo o i periodi di migrazione principali della fase di vita corrispondente delle anguille. Nel caso specifico delle anguille sessualmente mature ("anguille argentate"), l'obiettivo è proteggerle nella "migrazione a valle" dalle acque interne, salmastre e marine dell'UE alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi. Le anguille argentate sono minacciate non solo dagli ostacoli alla migrazione a valle, ma anche dalla pesca mirata. Nelle situazioni in cui, durante la migrazione dalle acque dell'Unione, le anguille argentate devono attraversare un corpo d'acqua salmastra non dell'Unione per raggiungere il mare aperto, l'obiettivo del periodo o dei periodi di chiusura a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2025/202 sarebbe compromesso se le anguille argentate migratrici fossero catturate in tali acque salmastre non dell'Unione e sbarcate.

È pertanto necessario consentire agli Stati membri interessati di autorizzare la cattura di anguille adulte nelle acque dell'UE a monte rispetto alle acque salmastre non dell'Unione durante il periodo di migrazione principale. Tuttavia, per non rischiare che le anguille argentate catturate siano sbarcate, la deroga dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni, tra cui il fatto che le anguille argentate dovrebbero essere catturate esclusivamente al fine di essere trasportate e rilasciate rapidamente e indenni nelle vicinanze di acque marine dell'UE a valle in un luogo designato (il cosiddetto sistema di "cattura e trasporto"). L'anguilla adulta comprende anche "anguille gialle" sessualmente non mature, che possono avere dimensioni simili alle anguille argentate. Le anguille gialle catturate accidentalmente dovrebbero essere immediatamente rilasciate in acqua, indenni.

2025/0128 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio[1] fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati e dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2) [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere del CIEM, o prima della pubblicazione del parere ed entro la metà di giugno 2025 se risultasse evidente che ciò non consentirebbe di proseguire le attività di pesca il 1º luglio 2025.] [O] [Il 20 giugno 2025 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. A seguito della pubblicazione del parere, è opportuno fissare il TAC per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona 10 per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 al livello raccomandato dal CIEM, ovvero [X] tonnellate.] [OPPURE] [Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di cattura (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona 9 CIEM e nella sottozona 10 per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per tale periodo. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 non sarà fissato al livello raccomandato dal CIEM, è opportuno fissare un TAC

[1] Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

provvisorio per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 settembre 2025 a un livello corrispondente a [X].]

(3) [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.] [Il 18 e il 19 giugno 2024 l'Unione ha tenuto consultazioni con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025; e ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. L'Unione e la Norvegia hanno inoltre convenuto un ulteriore trasferimento dalla Norvegia all'Unione di gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 19 giugno 2024. Il TAC per il gamberetto boreale dovrebbe pertanto essere fissato ai livelli concordati con la Norvegia: i) nella divisione CIEM 3a; e ii) nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N.]

(4) [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.] [Tra il 23 maggio e il 4 giugno 2024 l'Unione ha tenuto consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (Sprattus sprattus) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a, per il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025; e ii) sui livelli dei TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione e in quelle del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a, e nelle acque dell'Unione e in quelle norvegesi della divisione CIEM 3a per tale periodo. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 3 maggio 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato l'11 giugno 2024. I TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025 dovrebbero pertanto essere fissati ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia: i) nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a; e ii) nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della divisione CIEM 3a.]

(5) [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.] [Tra il 14 e il 24 maggio 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 25 aprile 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 30 maggio 2024. Il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per tale periodo dovrebbe pertanto essere fissato al livello concordato con il Regno Unito.]

(6) [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere riveduto del CIEM.] [Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente il TAC per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2025 al livello di 280 tonnellate, in attesa della pubblicazione del parere scientifico riveduto per tale stock per il 2025. A seguito della pubblicazione del parere riveduto del CIEM, è opportuno fissare per il 2025 un TAC definitivo per l'occhialone nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 al nuovo livello raccomandato dal CIEM.]

(7) [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la decisione della NAFO sul merluzzo bianco.] [Il [X] il Canada ha adottato, per i suoi pescherecci, un limite di catture per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni 2J, 3K e 3L dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO, Northwest Atlantic Fisheries Organisation) pari a [X] tonnellate per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. Per tale stock e per tale periodo la NAFO ha in seguito adottato un TAC e un'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO corrispondente al 5 % del TAC, compreso un contingente dell'Unione, da pescare nella zona di regolamentazione NAFO. La NAFO ha inoltre istituito misure di ricostituzione per tale stock in relazione a tale periodo. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.]

(8) Il 1º aprile 2025, conformemente alle norme applicabili della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT, *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) in materia di trasferimenti, l'Islanda ha convenuto di trasferire all'Unione 200 tonnellate del suo contingente di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) in parte della zona della convenzione ICCAT, nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo, per il 2025. Tale trasferimento dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione e il contingente dell'Unione per tale stock dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(9) Nella riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC, *North Pacific Fisheries Commission*) ha fissato limiti di cattura per lo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci a cianciolo, per il periodo dal 1º giugno 2025 al 31 maggio 2026. La NPFC ha inoltre stabilito un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'Unione in tale periodo. Ha anche fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC; e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate.

(10) Per riprodursi, l'anguilla (*Anguilla anguilla*) sessualmente matura ("anguilla argentata") deve migrare dalle acque interne, salmastre o marine dell'Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi ("migrazione a valle"). L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/202 tutela tali anguille obbligando gli Stati membri interessati a stabilire uno o più periodi di chiusura di almeno sei mesi per le attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (Atlantico nord-orientale), a determinate condizioni. Per sostenere l'obiettivo di conservazione del periodo o dei periodi di chiusura a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2025/202, gli Stati membri interessati potrebbero aiutare le anguille argentate nella loro migrazione a valle prima del loro passaggio in acque salmastre non dell'Unione, dove potrebbero essere catturate e sbarcate. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati a catturare anguille adulte di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione a monte delle acque salmastre non dell'Unione durante il periodo di migrazione principale, a condizione che ciò avvenga esclusivamente allo scopo di trasportare e rilasciare rapidamente le anguille argentate indenni nelle vicinanze di acque marine dell'Unione a valle in un luogo designato. Le anguille catturate

accidentalmente che non sono sessualmente mature dovrebbero essere immediatamente rilasciate indenni.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.

(12) Poiché le disposizioni dovrebbero applicarsi su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra il termine delle disposizioni precedentemente applicabili e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dal termine delle disposizioni precedentemente applicabili. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e, per quanto riguarda le anguille, è stabilita una deroga supplementare al periodo o ai periodi di chiusura.

(13) Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:

"

4 bis. In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell'Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi ("migrazione a valle") per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Ciò si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti:

a) l'attività di pesca è consentita solo se l'unico accesso alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell'Unione;

b) le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM 22-32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all'allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio[2];

c) le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e

[2] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell'Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle;

d) le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e

e) l'attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.

";

2) all'articolo 13, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"

8. Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, informano la Commissione:

a) entro il 1º maggio 2025, in merito al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi;

b) entro due settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6;

c) entro otto settimane prima dell'inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6, delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 4 bis, tra cui: i) il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca; ii) il numero e il tipo di partecipanti previsti e l'organismo scientifico nazionale coinvolto; e iii) il luogo o i luoghi di rilascio designati;

d) entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 4 bis: i) il numero e il tipo di partecipanti; ii) il numero di anguille sessualmente mature e il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e iii) il numero di anguille sessualmente mature marcate.

";

3) l'allegato IA, parti A, B e F, e gli allegati IC, ID e IM sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 12
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 12
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 17
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 22
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 24
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti 24
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 25
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 25
3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne 26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane 26
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 28
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 28
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 28
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 29
4. DIMENSIONI DIGITALI 29
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 30
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 31
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

1.2. Settore/settori interessati

Pesca

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

1.3.2. Obiettivi specifici

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[1];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto

[1] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[2]

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

---

[2] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

<u>Secondo l'ordine</u> delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.[1]	di paesi EFTA[2]	di paesi candidati e potenziali candidati[3]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

<u>Secondo l'ordine</u> delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[1] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[2] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[3] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[1]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**

[1] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[2]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[2] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[3]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b +3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[4]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b +3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[3] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[4] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"[5]				
DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[5] The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[6]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[7]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[6] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[7] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero						

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[8]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**

[8] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[9]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[9] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"[10]

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE**

[10] The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

		2024	2025	2026	2027	QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[11]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[12] …																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		

[11] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[12] Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

TOTALE																

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[1]

STANZIAMENTI VOTATI		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0

[1] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**

		ricerca		
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie.

☐ su altre entrate.

☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[2]			
		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
Articolo …….					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[2] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance, provide an explanation as to why digital means are not used.

Otherwise, please list the requirements of digital relevance in the table below:

Riferimento alla prescrizione	**Descrizione della prescrizione**	**Soggetto interessato dalla prescrizione**	**Processi di alto livello**	**Categoria**
Articolo 1, paragrafo 2, che modifica l'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio	Ulteriori obblighi di informazione relativi al periodo o ai periodi di chiusura per l'anguilla nell'Atlantico nord-orientale. Non sono previste soluzioni digitali per tali obblighi di informazione in relazione a tale misura annuale e temporanea.	Stati membri	Trasmissione dei dati, comunicazione	Dati
Articolo 1, paragrafo 3, e allegato, che modificano alcuni allegati del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio	Livelli di dichiarazione (dai singoli pescherecci agli Stati membri), fattori di attivazione e frequenze, nonché codici per le catture di alcuni stock ittici in relazione agli obblighi di informazione esistenti a norma del "regolamento sul controllo della pesca" (regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio) e le soluzioni digitali pertinenti.	Stati membri (di bandiera) e Commissione europea	Trasmissione dei dati, comunicazione	Dati

4.2. Dati

High-level description of the data in scope and any related standards/specifications

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Catture di alcuni stock ittici	Articolo 1, paragrafo 2, e allegato	//

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

//

Allineamento con il principio "una tantum"

Explain how the once-only principle has been considered how the possibility to reuse existing data explored

//

Explain how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards

//

Flussi di dati

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Catture di alcuni stock ittici a un determinato livello	Articolo 1, paragrafo 2, e allegato	Stati membri (di bandiera)	Commissione europea	Una frequenza determinata o il livello complessivo delle	Da settimanale a annuale

				catture	
Catture di alcuni stock ittici ad un determinato livello (in alcuni casi)	Articolo 1, paragrafo 2, e allegato	Commissione europea	Segretariato dell'ORGP	Una frequenza determinata o la ricezione di dati degli Stati membri di bandiera	Da settimanale a annuale

4.3. Soluzioni digitali

For each digital solution, please provide the reference to the requirement(s) of digital relevance concerning it, a description of the digital solution's mandated functionality, the body that will be responsible for it, and other relevant aspects such as reusability and accessibility. Finally, explain whether the digital solution intends to make use of AI technologies.

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come viene assicurata l'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
//						

For each digital solution, explain how the digital solution complies with the requirements and obligations of the EU cybersecurity framework, and other applicable digital policies and legislative enactments (such as eIDAS, Single Digital Gateway, etc.).

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Describe the digital public service(s) affected by the requirements

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità

N.A.	//	//		//

Assess the impact of the requirement(s) on cross-border interoperability

Valutazione	Misure	Potenziali ostacoli residui
Valutare l'allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Please list the applicable digital and sectorial policies identified**	N.A.	N.A.
Valutare le misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri **Please list the governance measures foreseen**	N.A.	N.A.
Valutare le misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati **Please list such measures**	N.A.	N.A.
Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Please list such measures**	N.A.	N.A.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione	Chi deve essere coinvolto (se del caso)	Calendario previsto (se del caso)

		(se del caso)		
N.A.				